

L'ESTEROMETRO DALL'1.7.2022: MODALITÀ/TEMPISTICHE DI INVIO DEI DATI

Dall'1.7.2022 è operativa la nuova modalità di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. "esterometro" (invio puntuale tramite Sdl delle singole operazioni effettuate/ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica).

In merito alle modalità di compilazione dei documenti xml recentemente l'Agenzia delle Entrate ha specificato, tra l'altro, che:

- dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica Sdl controlla la compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell'operazione;*
- il termine di invio dei dati delle operazioni non è unico, fisso, ma "mobile" legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o al momento di effettuazione delle operazioni passive;*
- i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 costituiscono prova dell'adempimento dell'obbligo di invio dei dati in esame. Gli stessi consentono di assolvere anche all'obbligo di integrazione/autofattura previsto dalla disciplina IVA;*
- per gli acquisti di beni da San Marino senza IVA va utilizzato il Tipo documento TD19 con riferimento alla data di ricezione della fattura elettronica.*

Come previsto dall'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, i soggetti passivi tenuti all'emissione della fattura elettronica hanno l'obbligo di inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (c.d. esterometro), con esclusione di quelle documentate da bolletta doganale, per le quali è emessa/ricevuta fattura elettronica, nonché a seguito delle novità introdotte dall'art. 12, DL n. 73/2022 c.d. "Decreto Semplificazioni" per le operazioni di acquisto di beni/servizi territorialmente non rilevante ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies, DPR n. 633/72 di importo non superiore a € 5.000 (considerando la singola operazione).

L'art. 1, comma 1103, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), ha previsto che, dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022 i dati devono essere trasmessi telematicamente tramite Sdl, secondo "il formato" previsto per la fattura elettronica.

L'art. 5, comma 14-ter, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ha differito le nuove modalità di invio dell'esterometro dall'1.1 all'1.7.2022.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Circolare 13.7.2022, n. 26/E fornendo gli opportuni chiarimenti in merito alla nuova modalità di invio dei dati in esame. Dopo aver esaminato i chiarimenti riguardanti l'ambito applicativo dell'esterometro, di seguito sono esaminate le modalità/tempistiche di invio dei dati.

In particolare l'Agenzia ha precisato che dovendo utilizzare il formato xml previsto per la fattura elettronica Sdl controlla la compilazione di tutti i campi obbligatori, tra i quali la descrizione dell'operazione. In particolare, per le operazioni attive (cessioni di beni/prestazioni di servizi) fatturate da operatori italiani a soggetti esteri, nonché per le operazioni passive (acquisti), per le quali è previsto l'obbligo di autofattura, i dati indicati nei campi obbligatori (in particolare, "natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione" ex art. 21, comma 2, lett. g, DPR n. 633/72):

- ◆ presenti nel documento (emesso extra Sdl);
- ◆ riportati nel file xml da trasmettere a Sdl;

devono essere coerenti.

Qualora, per generare il file xml da inviare a Sdl per l'esterometro non sia utilizzato il medesimo software utilizzato per generare le fatture elettroniche da emettere verso acquirenti/committenti italiani, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere riportata la dicitura "BENI"/"SERVIZI"/"BENI E SERVIZI" (qualora in fattura siano presenti sia beni che servizi), rinviando alla descrizione contenuta nella fattura emessa.

Per le operazioni passive che richiedono l'integrazione del documento ricevuto, l'Agenzia specifica che la coerenza non deve coincidere in una perfetta coincidenza delle informazioni. Pertanto in sede di generazione del file xml in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero, da trasmettere a Sdl per l'esterometro, nel campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere riportata la dicitura "BENI"/"SERVIZI"/"BENI E SERVIZI", rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

L'Agenzia ribadisce che con riferimento alle operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale (importazioni esportazioni) ovvero ricevuta fattura elettronica tramite Sdl, non sussiste alcun divieto, ma un'assenza di obbligo (ciò al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione del contribuente).

MODALITÀ DI INVIO DEI DATI

Per le operazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2022 i dati in esame devono essere inviati:

- entro il termine di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi per le operazioni "attive" effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;
- entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione/di effettuazione dell'operazione per le operazioni "passive" ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.

OPERAZIONI ATTIVE

Vanno utilizzati i seguenti Tipi documento.

Codice	Descrizione
TD01	Fattura
TD24	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo, lett. a), DPR n. 633/72

Come precisato nelle Specifiche tecniche predisposte dall'Agenzia delle Entrate (ver. 1.7), in vigore dall'1.7.2022, per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, nel campo Codice destinatario va indicato "XXXXXXX".

Il documento va trasmesso dal cedente/prestatore entro i termini di emissione delle fatture/documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia:

- entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in caso di fattura differita.

Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 26/E, il termine di invio dei dati è "mobile" (non è unico / fisso), in quanto legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni. Così, è possibile fare riferimento anche alle seguenti fattispecie:

- cessioni intraUE di beni (non imponibili IVA ex art. 41, DL n. 331/93), per le quali la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ex art. 46, DL n. 331/93. Ciò anche con riferimento ad una fattura emessa in un momento diverso, entro i limiti normativamente previsti (ad esempio, fattura emessa il 31.10.2022 per una cessione effettuata l'1.10.2022 e invio dati effettuato il 10.11.2022);
- prestazioni di servizi rese a soggetti passivi UE (non soggette ad IVA ex art. 7-ter, DPR n. 633/72), per le quali la fattura, come previsto dall'art. 21, comma 4, lett. c, DPR n. 633/72, va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

I dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi considerate effettuate fuori dall'UE (non soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72), per le quali la fattura, come previsto dall'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72, va emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, vanno trasmessi entro i termini "ordinari" (12 giorni).

OPERAZIONI PASSIVE

Vanno utilizzati i seguenti Tipo documento.

Codice	Descrizione
TD17	Integrazione / autofattura acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione acquisto beni intracomunitari
TD19	Integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Come desumibile dalle citate Specifiche tecniche il documento va trasmesso a Sdl, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello:

- di ricevimento del documento comprovante l'operazione, in caso di operazioni intraUE;
- di effettuazione dell'operazione, in caso di operazioni extraUE.

Come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, in assenza del documento comprovante l'operazione/quest'ultimo non sia pervenuto tempestivamente, l'invio dei dati va effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Così, in caso di servizi effettuati da un soggetto passivo extraUE a un soggetto passivo italiano, in assenza di un documento comprovante l'operazione/documento non pervenuto tempestivamente, la trasmissione deve essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, da individuare ai sensi dell'art. 6, comma 6, DPR n. 633/72, e quindi al momento in cui sono ultimate o, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi/data di pagamento, se anteriore.

Nella Circolare n. 26/E in esame l'Agenzia precisa che:

- i file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19 unitamente alle ricevute generate da Sdl al momento dell'invio/ricezione, costituiscono prova dell'adempimento dell'obbligo di invio dei dati in esame. Tali documenti differiscono a seconda che siano utilizzati a fini sostitutivi oppure integrativi delle fatture.

Documenti a fini sostitutivi	I file xml costituiscono ad ogni effetto "autofatture" (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.). Riguarda l'acquisto di servizi / beni da un soggetto extraUE ex art. 17, comma 2, primo periodo, DPR n. 633/72 trasmessi con Tipo documento TD17 e TD19.
Documenti a fini integrativi	Considerato che esistono i documenti originari (fatture / altri documenti considerati tali ex art. 218, Direttiva n. 2006/112/CE), i file xml trasmessi non sostituiscono i documenti originari rappresentando l'adempimento dell'obbligo di integrazione / invio dei dati in esame. Riguarda le cessioni / prestazioni di servizi effettuate da un soggetto UE di cui all'art. 17, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, trasmesse con Tipo documento TD19 e TD17, nonché gli acquisti intraUE, trasmessi con Tipo documento TD18).

- la trasmissione dei file xml con Tipo documento TD17, TD18 e TD19, consentono anche di assolvere all'obbligo di integrazione/autofattura ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72;
- l'esterometro e l'integrazione/autofatturazione sono obblighi autonomi, ancorché con un unico adempimento è possibile adempiere ad entrambi.

Non è obbligatorio effettuare l'integrazione/autofattura inviando i dati tramite file xml utilizzando il Tipo documento TD17, TD18 e TD19 (l'integrazione/autofattura potrebbe avvenire in forma cartacea). Infatti, l'omesso/tardivo invio dei dati con le modalità in esame costituisce violazione dell'obbligo di cui all'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015 (esterometro) con applicazione della sanzione ex art. 11, comma 2-quater, D. Lgs. n. 471/97 (€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili, ridotti a € 200 mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi);

- la tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive non concretizza, in linea generale, anche il tardivo assolvimento dell'IVA tramite l'integrazione/autofattura. Ferma restando la distinzione tra tali adempimenti (integrazione/autofattura), il tardivo assolvimento dell'IVA costituisce violazione legata al mancato versamento dell'IVA (eventualmente dovuta) autonoma rispetto alla tardiva trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero;
- il momento di trasmissione dei dati delle operazioni passive non incide sulla detrazione dell'IVA a credito. Tuttavia, l'Agenzia precisa che la rilevanza ai fini della detrazione dell'IVA può manifestarsi nel caso in cui la trasmissione dei dati avviene utilizzando Tipi documento che assolvono all'obbligo di autofattura (la tardiva autofatturazione e la conseguente annotazione nei registri IVA si riflette sulla detrazione dell'imposta, fino al corretto adempimento).

Acquisti da San Marino senza IVA

In merito agli acquisti di beni con San Marino, per i quali il cedente sammarinese emette fattura elettronica senza IVA, l'Agenzia precisa che l'acquirente italiano, al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI, deve assolvere l'IVA ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste per l'integrazione delle fatture elettroniche, ossia deve inviare a SdI un Tipo documento TD19 indicando, l'aliquota e l'imposta.

Si riporta di seguito le modalità di compilazione dei predetti Tipo documento TD17 / TD18 / TD19, desumibili dalle citate Specifiche tecniche (ver. 1.7) nonché dalla Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (ver. 1.7) recentemente aggiornata dall'Agenzia delle Entrate.

TD17 integrazione / autofattura acquisto **servizi** dall'estero

Via Rossena, 4
42123 Reggio Emilia
Tel. 0522-286515
Fax 0522-283001

Via Circondaria, 5
42015 Correggio (RE)
Tel. 0522-69.29.07
Fax 0522-63.13.78

E-mail:
info@studiobusani.it
E-mail certificata:
studiobusani@cert.legalmail.it

C.F. BSNLSN72E05H223G
P.IVA 01778580355
www.studiobusani.it



Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente / stabilito in Italia senza IVA (l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal committente residente in Italia).

Il committente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve **integrare il documento ricevuto** (in caso di servizi UE) / **emettere un'autofattura** (in caso di servizi extraUE).

Al fine di adempiere all'obbligo dell'esterometro, se il prestatore **non** ha emesso fattura elettronica tramite Sdl, **il committente deve** predisporre un Tipo documento TD17 ed inviarlo a Sdl (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD17 consente anche di adempiere all'obbligo di cui al citato art. 17, comma 2.

Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a **prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia)** effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del prestatore estero (UE / extraUE) con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso.

Qualora il prestatore emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter, DPR. n. 633/72, il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di:

- prestatore extraUE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di **autofattura** indicando l'identificativo estero del prestatore;
- prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di **integrazione** della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del prestatore;

- campo cessionario/committente: dati del committente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata:

- la **data di ricezione** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi UE;
- la **data di effettuazione** dell'operazione, in caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extraUE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino / Città del Vaticano.

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione), nonchè **a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.**

TD18 integrazione acquisto beni intracomunitari

Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell'art. 46, DL n. 331/93, **deve integrare il documento ricevuto**. Al fine di adempiere all'obbligo dell'esterometro, se il cedente **non** ha emesso fattura elettronica tramite Sdl, il cessionario deve, predisporre un Tipo documento TD18 ed inviarlo a Sdl (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente).

La trasmissione di un Tipo documento TD18 consente anche di adempiere all'obbligo di integrazione di cui al citato art. 46.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero (UE) con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso;
 - campo cessionario/committente: dati del cessionario che effettua l'integrazione.
- Nel campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero).
- Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N4 in caso di acquisti esenti), nonché **a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento.**

TD19 integrazione / autofattura acquisto **beni** ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72

Il cedente estero (privo di stabile organizzazione in Italia) emette una fattura per la vendita di **benignà presenti in Italia** (non sono quindi importazioni / acquisti intraUE) al cessionario italiano, senza IVA in quanto l'operazione è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Il cessionario, ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve **integrare** il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / **emettere un'autofattura** (in caso di cedente extraUE).

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, DPR n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante in Italia sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione in Italia.

Al fine di adempiere all'obbligo dell'esterometro, se il cedente **non** ha emesso fattura elettronica tramite Sdi, il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19 ed inviarlo a Sdi (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD19 consente anche di adempiere all'obbligo di cui al citato art. 17, comma 2.

Il Tipo documento TD19 è utilizzabile anche:

- in caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall'1.7.2022 riguarda l'acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica);
- per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all'estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

Compilazione documento

- Campo cedente/prestatore: dati del cedente estero con l'indicazione dello Stato di residenza dello stesso.
Qualora il cedente emetta una fattura con la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale / identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter, DPR. n. 633/72 il documento emesso non rileva ai fini IVA (Risoluzione 25.8.2010, n. 89/E). Pertanto, in caso di:
 - cedente extraUE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di **autofattura** indicando l'identificativo estero del cedente;
 - cedente UE, il cessionario deve trasmettere un Tipo documento TD19 avente valore di **integrazione** della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del cedente;
- campo cessionario/committente: dati del cessionario, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura.

Nel campo <Data> della sezione "Dati Generali" va riportata:

- la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE o **dal fornitore sammarinese** (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intraUE;

- la data di effettuazione dell'operazione, in caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extraUE.

Va indicato l'imponibile della fattura inviata dal cedente e della relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza IVA (ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia, nonché **a campo <DatiFattureCollegate> gli estremi della fattura di riferimento** (per gli acquisti da San Marino può essere indicato l'IdSdl attribuito alla fattura).

LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

2.1. Deve esserci coincidenza tra i dati indicati nelle fatture con l'estero e quelli trasmessi a Sdl? Si chiede inoltre di conoscere quali siano i dati della fattura che devono essere inviati a Sdl e di precisare se tra i dati da trasmettere ricada anche la descrizione dell'operazione.

Dall'1.7.2022 la nuova modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche versione 1.7 pubblicate con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 23.12.2021, n. 374343 e, di conseguenza, su tale file lo Sdl effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex art. 21, DPR n. 633/72).

Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall'emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo – nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (cfr. le varie ipotesi di autofatturazione) – per i campi obbligatori [si pensi alla *“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”* di cui all'art. 21, comma 2, lett. g), DPR n. 633/72] occorrerà mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra Sdl) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a Sdl.

Qualora, per generare il file xml da trasmettere a Sdl per l'esterometro non si utilizzi il medesimo software che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso cessionari / committenti residenti o stabiliti in Italia, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa. Tale impostazione è, peraltro, coerente con quanto accade, in genere, per le operazioni attive tracciate con documento di trasporto, per le quali la *“fattura differita può contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472”* (cfr Circolare 24.6.2014, n. 18/E, quesito 1.1).

Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all'integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal Legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni / servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file xml in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a Sdl per l'esterometro, il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato - in via semplificativa - riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

2.2 Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l'estero.

Si è già ricordato in premessa che, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, dall'1.7.2022:

"a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione".

Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma "mobile", legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.

Così, volendo esemplificare senza alcuna pretesa di esaustività, si ha che in ipotesi di cessioni intracomunitarie

– per le quali *"è emessa fattura a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"* (cfr. l'art. 46, DL n. 331/93, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 427/93) – la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Ciò, sembra opportuno precisare, anche qualora la fattura venga emessa in un momento diverso, pur nei limiti normativamente previsti (si pensi ad una cessione effettuata l'1.10.2022, con fattura emessa il 31 dello stesso mese ed invio dei dati operato il 10.11.2022).

Lo stesso dicasi *"per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter"* [si veda l'art. 21, comma 4, lett. c), DPR n. 633/72].

I dati delle cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 – normalmente fatturate ex art. 21, comma 6-bis del medesimo Decreto nei termini "ordinari" previsti da tale norma (ossia "entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione") – sono invece trasmessi secondo la documentazione di queste operazioni (e quindi, ordinariamente, entro i citati dodici giorni).

Qualora, invece, si parli di acquisti – si pensi, ad esempio, ai servizi ricevuti da un soggetto extraUE – in assenza di un documento comprovante l'operazione o laddove questo non pervenga tempestivamente, la trasmissione dovrà comunque avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dell'operazione, da individuarsi ai sensi dell'art. 6, comma 6, DPR n. 633/72 (e, quindi, per rimanere al caso ipotizzato, il *"momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento"* [cfr. il comma 6]).

2.3 Esportazioni/importazioni. Il Provvedimento 28.10.2021, n. 293384 a pagina 2 conferma la facoltà di trasmissione dei dati delle operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale. Le relative Specifiche Tecniche, a pagina 104 e 105 indicano che tali operazioni non debbano essere inviate. Si chiede se vi sia un divieto in tal senso.

Non esiste alcun divieto, ma vi è assenza dell'obbligo. In questo senso vanno lette le indicazioni contenute nelle Specifiche Tecniche, versione 1.7 in vigore dall'1.7.2022 ove è riportato che la *"comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta unafattura elettronica transitata per SdI"*.

Come ricordato in premessa, infatti, in base all'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015 *"i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"*.

Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono quindi che vi sia un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (come previsto, ad esempio, dall'art. 4, D. Lgs. n. 127/2015). Rischio di duplicazione cui si sottopone chi invia nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi.

2.4 Emissione di fattura anticipata: la nuova disciplina dispone che la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive avvenga entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. La norma non contempla la fattispecie dell'emissione della fattura anticipata che determina l'effettuazione dell'operazione. In taluni casi in cui la fattura verrà creata contestualmente al file xml, quindi, vi sarà l'automatica trasmissione del dato ma nei casi in cui questo non avvenga si chiede se, in via interpretativa, si possa ritenere che la trasmissione dei dati delle fatture anticipate possa avvenire entro il termine disposto per l'annotazione dell'operazione nei registri IVA (15 del mese successivo a quello di effettuazione, art. 47, comma 4, DL n. 331/93).

Si è già detto che in base all'attuale formulazione dell'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, la trasmissione dei dati relativi alle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato *"è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi"*.

A fronte del dato letterale, che non collega la trasmissione all'annotazione dei documenti – la quale potrebbe peraltro avvenire anche a distanza di tempo e comporterebbe quasi certamente uno slittamento in avanti del relativo termine senza alcuna indicazione del Legislatore in tal senso – non si condivide l'interpretazione prospettata.

2.5 Qual è la valenza ai fini fiscali dei file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?

I file richiamati, unitamente alle ricevute generate da Sdl al momento del loro invio/ricezione, costituiscono prova dell'avvenuta trasmissione e di adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015.

Va notato, tuttavia, che tra i documenti richiamati sussiste una differenza a seconda che siano utilizzati a fini integrativi oppure sostitutivi delle fatture.

In tali ultimi casi (fini sostitutivi) – tipicamente legati all'acquisto di servizi o beni da un soggetto extraUE ex art. 17, comma 2, primo periodo, DPR n. 633/72, di cui rispettivamente ai tipi documento TD17 (“INTEGRAZIONE/ AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO”) e TD19 (“INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA

PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72”) – i file costituiscono ad ogni effetto “autofatture”,

con tutto quanto ne consegue (a livello probatorio, di oneri di conservazione, ecc.).

Nei casi ulteriori, per i quali esistono documenti originari (fatture o altri che vadano considerati tali in base all'art. 218, Direttiva UE n. 2006/112), fermo l'assolvimento dell'obbligo integrativo degli stessi e di quello comunicativo voluto dall'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015, i file trasmessi non sostituiscono i citati documenti originari (si pensi, alle cessioni o alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea di cui all'art. 17, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, da trasmettere rispettivamente con tipo documento TD19 e TD17, nonché agli acquisti intracomunitari, da trasmettere con tipo documento TD18).

2.6 La procedura di trasmissione dei dati delle operazioni passive consente di assolvere anche agli obblighi ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72?

Sì, secondo quanto indicato in risposta al quesito precedente la trasmissione dei dati con le relative tipologie di documento consente anche di assolvere agli obblighi di cui all'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

2.7 È obbligatorio assolvere agli obblighi di integrazione / autofatturazione mediante la proceduradi trasmissione dei dati tramite file xml con codice documento TD17, TD18 e TD19?

Si richiamano le risposte ai quesiti precedenti, ricordando che gli obblighi di cui si parla (integrazione di un documento ricevuto e autofatturazione, da un lato, estero metro dall'altro), sono tra loro autonomi, seppure un unico adempimento possa, in taluni casi, soddisfare entrambi.

Non vi è, dunque, obbligo di assolvere ai doveri di integrazione / autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19 (tale integrazione / autofattura potrebbe, ad esempio, anche avvenire in forma analogica), ma il mancato / tardivo invio dei dati con le modalità indicate nel più volte citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30.4.2018, n. 89757 e nelle Specifiche Tecniche ad esso allegate costituisce violazione dell'art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015.

Sembra peraltro opportuna una precisazione relativa ad un caso peculiare, legato alle operazioni con SanMarino.

Nello specifico, il DM 21.6.2021 ("Disciplina agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino."), all'art. 8, comma 1, prevede che:

"1. Se la fattura elettronica emessa ai sensi dell'art. 6 [i.e. emessa «da operatori economici muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, per le cessioni di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione»] non indica l'ammontare dell'IVA dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate per l'integrazione delle fatture elettroniche".

Al riguardo, si ritiene che in tale fattispecie il soggetto italiano che riceve via SdI la fattura elettronica da quello sammarinese debba trasmettere a SdI un file con tipo documento TD19 compilando l'aliquota e l'imposta da registrare in contabilità.

2.8 In caso di tardiva trasmissione dei dati delle operazioni passive si concretizza anche il tardivo assolvimento dell'imposta tramite integrazione / autofattura?

In linea generale, no. Fermo restando che occorre tenere distinta l'integrazione della fattura / documento ricevuto, dall'"autofatturazione" – la quale presuppone l'assenza del documento originario (cfr. le risposte ai quesiti precedenti) – in entrambi i casi il tardivo assolvimento dell'imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell'IVA eventualmente dovuta (cfr. gli artt. 6 e 13, D.Lgs. n. 471/97), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero (si veda l'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97).

2.9 A seguito della modifica della tempistica di trasmissione dei dati delle fatture passive si devono ritenere modificate anche le tempistiche degli altri adempimenti relativi all'emissione delle fatture, all'assolvimento dell'imposta e all'annotazione delle fatture nei registri IVA?

No. Le modifiche normative ricordate nelle risposte precedenti, in merito alla trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti esteri, non hanno modificato le ulteriori previsioni in tema di emissione e registrazione delle fatture o di liquidazione dell'IVA.

2.10 Il momento in cui si trasmettono i dati delle operazioni passive ha rilevanza fiscale?

Fermo quanto osservato in risposta ai quesiti precedenti [si vedano, ad esempio, le domande 2.5) e 2.7)], in linea generale il momento in cui si trasmettono i dati avrà rilevanza ai soli fini dell'assolvimento del relativo obbligo e delle correlate sanzioni in caso di inadempimento (cfr. il citato art. 11, comma 2-quater, D. Lgs. n. 471/97). Restano, dunque, autonomamente sanzionabili le eventuali diverse violazioni degli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione dell'imposta.

2.11 Il momento in cui si trasmettono i dati sulle operazioni passive incide sulla detrazione dell'IVA sugli acquisti?

Di per sé no. Restano ferme sul punto le previsioni normative in essere ed i relativi chiarimenti resi (si vedano, in generale, gli artt. 19 e ss., DPR n. 633/72, nonché la Circolare Agenzia delle Entrate 17.1.2018, n. 1/E).

Tuttavia, è evidente che la rilevanza ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA potrà manifestarsi laddove la trasmissione dei dati avvenga utilizzando tipologie di documenti che assolvono agli obblighi di autofatturazione in sostituzione della stessa [cfr. risposta al quesito 2.5)].

In simili ipotesi, la tardiva autofatturazione e conseguente annotazione nei registri IVA esplicherebbe i suoi effetti sulla detrazione dell'imposta, impedendola sino al corretto adempimento.

FONTI NORMATIVE:

- *Art. 1, comma 3-bis, D. Lgs. n. 127/2015*
- *Provvedimenti Agenzia Entrate 30.4.2018; 28.10.2021 e 23.12.2021*
- *Circolare Agenzia Entrate 13.7.2022, n. 26/E*
- *Risposta interpello Agenzia Entrate 14.7.2022, n. 379*

Per ricevere ulteriori informazioni e/o assistenza:

<http://www.studiobusani.it/contatti/>